



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:17 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti comparenti partecipano alla seduta, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario, Dott.ssa Vimercati Pierluisa, e i sottostanti comparenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i consiglieri Capelli Riccardo, Corsico Piccolini Emanuele, Ghia Riccardo e Baldina Silvia che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei 4 consiglieri collegati.

Risultano presenti all'appello i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	<i>Assente</i>
FANTONI PAOLA ELEONORA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	<i>Assente</i>
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE	Consigliere	Presente
MASSIMILIANO		
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
PEROTTI MATILDE	Consigliere	Presente
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
MAZZOLA LUCA	Consigliere	<i>Assente</i>
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Gli Assessori risultano tutti presenti, in parte in aula ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato: Galiani Antonello, Sala Andrea, Scardillo Nicola e Segù Marzia partecipano alla seduta in presenza; Semplici Daniele e Avalle Brunella partecipano da remoto, connessi in videoconferenza.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

Tenuto conto del fatto che, dopo l'inversione dei punti 12 e 13 dell'O.d.G., si è proceduto ad una trattazione congiunta dei due argomenti, il Presidente Vese pone subito in votazione la proposta di deliberazione ora in oggetto (Approvazione delle Tariffe ai fini della TARI, anno 2021), annessa al presente atto ed esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale", nella seduta del 24 giugno 2021.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020", che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art 1 commi da 641 al 668;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Vista la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", le successive deliberazioni ARERA nn.57/2020,158/2020,238/2020,493/2020, e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Considerato che con la nuova regolazione ARERA intende applicare a tutti gli utenti le stesse regole, seppur nell'ambito di una dichiarata gradualità ed asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei "*diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori*", al fine di realizzare un sistema nel quale la

costruzione del Piano Economico e Finanziario (PEF) avvenga con regole definite ed univoche, attraverso l'aggiornamento e in taluni casi il superamento, pur confermandone le linee generali, del DPR 158/1999, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera sopraccitata Delibera n. 443/2019, per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;

Visto il Vigente Regolamento TARI, D.C.C. n. 13 del 23.03.2021, modificato per effetto del D.Lgs 152/2006 ad opera del D.lgs. 116/2020 modificato e integrato dalle disposizioni del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, Legge 21 maggio 2021 n. 69;

Visto l'art. 30 comma 5 ultimo periodo, della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41, a seguito del quale, la scelta delle utenze non domestiche, previste dal comma 10 articolo 238, del D.Lgs 152/2006 così come modificato ad opera del D.lgs. 116/2020, avrà effetto dal 1° gennaio 2022;

Visti altresì;

- art. 1 comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- art 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art.8 del DPR 158/1999 che prevede ai fini della determinazione delle tariffe che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che l'art.1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i prevede che il Consiglio Comunale approvi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41, che ha previsto che : *“ limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art.53, comma 16 della Legge n. 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti,

anche differenziati, urbani e assimilati per l'anno 2021 (come da allegato 5 alla Delibera di cui sopra), di cui si allega il solo prospetto Economico Finanziario appendice 1 al PEF dal quale si evince che il costo totale per cui assicurare la copertura è pari ad € **10.036.442,00//**;

Considerato che le tariffe del tributo sui rifiuti, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sono state determinate, rispetto al costo totale del servizio e tenuto conto della suddivisione di cui all'allegato 1 punto 3 del DPR 158/1999, come modificato dal nuovo metodo MTR ARERA (di cui alle sopra citate Delibere), rispettivamente nella percentuale del **26,63%** e del **73,37%** escluso l'ammontare complessivo delle riduzioni pari a € **420.045,48 (mancato gettito)**.

Considerato altresì che nell'ambito delle precedenti macro categorie, quota fissa e quota variabile, la ripartizione, tra utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile, è stata suddivisa come segue:

- parte fissa UD **59,65%**
- parte fissa UA **40,35%**
- parte variabile UD **61,86 %**
- parte variabile UA **38,14 %**

percentuali tutte rilevate con riferimento al costo totale del servizio e tenuto conto che le quote fissa e variabile da attribuire alla singola utenza domestica, vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente, nei punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i, mentre per le utenze non domestiche il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente nei punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i.

Considerato che in applicazione dell'art.1 comma 658 della L. n.147/2013 (legge di stabilità 2014) deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e che tale riduzione è stata disciplinata dall'art.13 del Regolamento Comunale di disciplina del tributo sui rifiuti, **nella quota del 8%**;

Visto l'art.1 comma 662 e 663 della Legge di stabilità 2014 che prevede l'applicazione del tributo su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria annuale del tributo rapportata a giorno è maggiorata di un importo percentuale del 50%;

Visto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui la DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo conto dell'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e al fine di garantire una maggiore equità attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di quelli ad elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi dell'art.1 comma 652 della L. 147-2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art.1 comma 27 della L.n.208-2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista, sulla base di quanto premesso, l'elaborazione del tributo comunale sui rifiuti (agli atti), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del metodo MTR ARERA, del Piano Finanziario, delle Banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i ;

Viste le conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali;

Considerato che le eventuali riduzioni da applicare alle utenze non domestiche, per l'annualità 2021 dovrebbero essere disciplinate da apposito Decreto attuativo di prossima

emanazione ma che si rende necessario e improcrastinabile, approvare le Tariffe TARI 2021, entro la data di scadenza del **30 giugno 2021** come previsto dalla Legge 21 maggio 2021, n.69;

Considerato che gli operatori economici, inquadrati nelle categorie incluse nel beneficio, potranno usufruire delle riduzioni, in sede di ricalcolo del dovuto, con eventuale dimostrazione che rientrano in una delle fattispecie agevolate;

Considerato altresì che l'ufficio si riserva di procedere al controllo nei confronti degli operatori economici che nonostante i provvedimenti di chiusura hanno continuato, in deroga, a svolgere le proprie attività;

Ritenuto che sarà possibile concedere riduzioni della TARI in base a quanto previsto dall'art.6 comma 3 del D.L 25 maggio 2021 n. 73 e che il mancato gettito da quantificarsi, avrà copertura finanziaria, in base agli importi che verranno assegnati a seguito della ripartizione del fondo sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 ;

Considerato che, sulla base delle risorse assegnate, le eventuali riduzioni di cui sopra, potranno essere applicate sulla seconda rata TARI alle utenze non domestiche, previa verifica che ne sussistano i requisiti per il loro ottenimento.

Ritenuto che si potrebbe rendere necessario stabilire le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso alle riduzioni da parte delle attività economiche beneficiarie.

Considerato che:

a) l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) l'art. 30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41 ha stabilito in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art.53, comma 16 della Legge n. 388/2000, che il termine di approvazione, delle tariffe TARI fissato alla data del **30 giugno 2021**;

c) a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 *“a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360”* ;

d) a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 *“a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale all' IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascuna anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ritenuto, sulla base del punto precedente, di stabilire, quali termine per il pagamento per l'anno 2021 numero due rate, di cui la prima il 2 dicembre 2021 e la seconda il 28 febbraio 2022;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 23/03/2021: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 110 del 15/04/2021: “Approvazione obiettivi strategici anno 2021 e PEG finanziario 2021 - 2023”;

con n. 15 voti favorevoli e n. 7 contrari (Squillaci, Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Perotti, Bellazzi e Baldina), resi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti, di cui n. 22 votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, le tariffe TARI anno 2021, come da **tabelle A e B**, allegate alla presente;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 confermato dell'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

4) di dare atto che le eventuali riduzioni, limitatamente all'anno 2021, a favore delle utenze non domestiche, alla luce dell'emergenza COVID-19, verranno determinate a seguito dell'emanazione dei Decreti attuativi e applicate sulla seconda rata TARI previa verifica dei requisiti per l'ottenimento, demandando al Dirigente di stabilire le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso alle riduzioni ;

5) di dare atto che la stimata perdita di gettito di cui al punto precedente troverà copertura, nel Bilancio 2021-2023, dal ristoro previsto dal D.L 25 maggio 2021 n. 73 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previo intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie Locali;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i, gli Enti Locali che deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

7) di dare atto che l'art. 30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41 ha stabilito in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art.53, comma 16 della Legge n. 388/2000, che il termine di approvazione, delle tariffe TARI viene fissato alla data del **30 giugno 2021**;

8) di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento: **2 dicembre 2021** e **28 febbraio 2022**, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **28 febbraio 2022**;

9) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

10) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno in corso;

Successivamente, visto l'esigenza di procedere all'immediata elaborazione della lista di carico TARI 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 15 voti favorevoli e n. 7 contrari (Squillaci, Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Perotti, Bellazzi e Baldina), resi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti, di cui n. 22 votanti;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CLAUDIO VESE

Il Segretario Generale
PIERLUISA VIMERCATI

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 DEL 29/06/2021

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Vigevano	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1.605.623	1.605.623
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CRT	G	1.615.773	1.615.773
Costi dell'attività di raccolta e recupero dei rifiuti urbani CRT	G	1.035.589	1.035.589
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{PE} _{TV}	G	2.809.782	2.809.782
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{PE} _{TV}	G	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	36.639	36.639
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	10.992	10.992
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ^{COMU}	E	446.971	446.971
Fattore di Sharing b(1+wb)	E	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+wb)AR ^{COMU}	E	147.500	147.500
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	2.238.078	2.093.916
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50
Numero di rate r	E	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	282.260	261.740
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-20.520	408.189
ΣTV_{TV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	7.190.534	7.578.203
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	722.601	722.601
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	76.004	277.211
Costi generali di gestione CGG	G	294.591	353.215
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	1.012
Altri costi CO _{TV}	G	8.459	295.603
Costi comuni CC	C	379.054	0
Ammortamenti Amm	G	266.393	278.223
Accantonamenti Acc	G	0	0
- di cui costi di gestione post-operativa delle ditriche	G	0	0
- di cui per crediti	G	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	187.119	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	868	868
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	747.519	747.519
Costi d'uso del capitale CK	C	454.380	747.519
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TV}	E-G	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	-3.237.281	809.965
Numero di rate r	E	0,50	0,50
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	4	4
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-104.658	101.246
ΣTV_{TV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	1.151.378	472.478
Derattori di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/	E	0	1.599.465
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	C	8.341.912	2.750.943
Derattori di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/PEF 2020	E	0	1.997.134
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	C	8.341.912	10.329.046
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/	E	0	37.943
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{PE} _{TV2021}	E	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ver.1 del MTR COV ^{PE} _{TV2021}	E	0	0
Numero di rate r'	E	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCND _{TV}	E	0	0
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	288.030	270.375
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₁₈)RC _{TV} 2021/2020 (se r ₂₀₁₈ > 1)	E	288.030	270.375
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₁₈ (da PEF 2020)	E	4	4
ΣTV_{TV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	7.478.564	7.848.578
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{PE} _{TV2021}	E	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCND _{TV}	E	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-415.426	98.886
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₁₈)RC _{TV} 2021/2020 (se r ₂₀₁₈ > 1)	E	-415.426	98.886
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₁₈ (da PEF 2020)	E	4	4
ΣTV_{TV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	735.952	1.698.361
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/ 238/2020/R/RI/ e 493/2020/R/RI/)	C	8.214.516	2.068.375
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	G		60,91%
q _{TV} kg	G	30.267.738	30.267.738
costo unitario effettivo - Coeff _{TV} cent/kg	G	32,53	32,53
abbisogno standard cent/kg	E		31,40
costo medio settore cent/kg	E		0,00
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁	E	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂	E	0,20	0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y ₃	E	-0,05	-0,05
Totale g	C	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita			
pp _{TV}	MTR		1,70%
coefficiente di recupero di produttività X _{TV}	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q _{TV}	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P _{TV}	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C _{TV} 2020	E		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C	1,60%	101,60%
ΣTV_{TV}	C	10.282.891	10.282.891
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	E	7.389.263	2.489.125
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	C	9.878.388	9.878.388
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	C	10.036.442	10.036.442
ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV} + ΣTV_{TV}	C	246.449	246.449
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV	E		0
Riclassifica TF	E		0
Attività esterne ciclo integrato RU	G	0	0
Repliegio delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-354.792	162.482
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	480.194	242.176
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	846.719	67.561
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-1.213.973	303.737
Quota residua recupero delle marcate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RI/ (relativa a RCND _{TV})	C	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RC_{TV}+RC_{TF}	C	-979.183	645.803
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3
			-333.380

ALLEGATO B

CITTA' DI VIGEVANO

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

cat.	ATTIVITA'	TARIFFA AL MQ	VAR	FISSA
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	2,433749	1,903775	0,529974
02	Cinematografi, teatri	1,331095	1,038423	0,292672
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,857205	1,453792	0,403413
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,095342	2,422987	0,672355
05	Aree scoperte operative	1,373619	1,073037	0,300582
06	Autosaloni, esposizioni	1,864128	1,460715	0,403413
07	Alberghi con ristorante	4,647919	3,461410	1,186509
08	Alberghi senza ristorante	3,928018	3,073732	0,854286
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	3,629362	2,838356	0,791006
10	Ospedali	4,672186	3,651788	1,020398
11	Agenzie, uffici	5,511784	4,309455	1,202329
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	3,331449	2,611634	0,719815
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	5,113247	3,997929	1,115318
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	6,539775	5,115964	1,423811
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	3,013755	2,357220	0,656535
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,454727	5,046736	1,407991
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	5,365918	4,195229	1,170689
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	3,373230	2,637594	0,735636
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	3,960159	3,097962	0,862197
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,334168	2,606442	0,727726
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,334168	2,606442	0,727726
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	13,140368	10,276926	2,863442
23	Birrerie, hamburgerie, mense	17,605868	13,769489	3,836379
24	Bar, caffè, pasticceria	9,332999	7,300114	2,032885
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	10,030193	7,847016	2,183177
26	Plurilicenze alimentari e miste	9,471943	7,407417	2,064526
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	16,905213	13,219125	3,686088
28	Ipermercati di genere misti	9,938221	7,770865	2,167356
29	Banchi di mercato generi alimentari	12,702768	9,934247	2,768521
30	Discoteche, night club	6,938312	5,427491	1,510821

ALLEGATO A**CITTA' DI VIGEVANO****TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021**

N. componenti nucleo familiare	Tariffa al mq. parte fissa	Tariffa annuale parte variabile
1	0,395186	96,40
2	0,464344	171,38
3	0,518682	224,94
4	0,563141	278,49
5	0,607599	353,47
6 e oltre	0,642178	396,32

Proposta N. 2021 / 2669

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 15/06/2021

**IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2021 / 2669

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 15/06/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia
delle Entrate

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 49 del 29/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 29/06/2021

Vigevano li, 16/07/2021

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale